



Le nuove collaborazioni coordinate continuative

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015, n. 144 è stato pubblicato il Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*".

Il provvedimento di riordino delle tipologie contrattuali, oltre ad aver novellato alcuni istituti contrattuali (sia subordinati che autonomi) ha modificato in maniera incisiva la tematica inerente il mutamento delle mansioni.

Per quanto concerne gli istituti contrattuali, le novità maggiori riguardano il lavoro autonomo (segnatamente, le collaborazioni a progetto): la completa riforma dell'istituto si evince dalla lettura "combinata" degli artt. 2, 52 del decreto attuativo in specie.

Secondo l'art. 2, infatti, "*a partire dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino*

in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro”.

Tale disposizione, però, è soggetta ad una deroga; infatti, la previsione *de quo* non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'art. 90, legge n. 289/2002.

L'art. 52, invece, recita *“Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile”.*

Pertanto, dal combinato disposto delle norme appena richiamate, a decorrere dal 25 giugno 2015:

- le norme relative al co.pro. hanno terminato di essere vigenti e, pertanto, non è stato più possibile stipulare nuovi contratti a progetto (quelli in vigore dovranno cessare alla scadenza originaria);
- le nuove co.co.co., ex art. 409 c.p.c., potranno essere stipulate a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato senza più la necessità di definire un progetto, svincolate dall'obbligo del raggiungimento di un risultato, ed in mancanza di criteri legali per la determinazione del compenso.

Inoltre, dal 01 gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore:

1. abbia carattere esclusivamente personale (sia stata, cioè, resa senza un'organizzazione d'impresa)
2. sia stata svolta in maniera continuativa
3. sia stata organizzata, quanto alla modalità di esecuzione (tempo e luogo di lavoro), dal committente.

I tre punti appena elencati devono essere riscontrati contemporaneamente: pertanto, se è il committente ad organizzare i tempi ed il luogo di lavoro di un rapporto di lavoro, tale rapporto merita le tutele previste dal lavoro subordinato e non quelle del lavoro autonomo (quindi, applicazione dei minimi retributivi previsti dal CCNL di riferimento applicato in azienda; adozione delle aliquote contributive

alla stregua dei lavoratori dipendenti; maturazione di ferie, permessi, 13ma e 14ma mensilità, TFR).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg>

Dott. Alessandro Gaetani - Funzionario Amministrativo Laziodisu

*) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza